

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 65/2002.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 novembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1987, con il quale l'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) per gli esercizi 2000 e 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo del 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2000 e 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Laura Di Caro

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2002.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERA NAZIONALE PER I FIGLI
DEGLI AVIATORI (ONFA) PER GLI ESERCIZI 2000 E 2001

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Notazioni generali	»	14
3. Finalità istituzionali e mezzi finanziari	»	17
4. Gli organi	»	18
5. Il personale	»	19
6. L'attività istituzionale	»	20
7. I bilanci e la gestione finanziaria	»	23
8. I residui	»	28
9. Il conto economico	»	29
10. La situazione patrimoniale	»	30
11. La situazione amministrativa	»	32
12. Conclusioni	»	35

1. Premessa

La Corte ha riferito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), fino all'esercizio 1999 ¹. Con la presente relazione si riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2000 e 2001 e sui fatti salienti fino alla corrente data.

¹ Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli esercizi in "Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 315".

2. Notazioni generali

L'Onfa, Ente derivante dalla fusione delle Opere pie nazionali per le vedove e i figli degli aeronauti con l'Istituto "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori, ha assunto l'attuale denominazione con il R.D. 21 agosto 1937 n. 1585.

E' sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero della Difesa ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 11 marzo 1947 n. 551 e successive modificazioni (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 33; 12 aprile 1973 n. 310; 11 maggio 1985 n. 388; 9 giugno 1987 n. 10250; 25 gennaio 1988 n. 393; 26 novembre 1990 n. 76 e 11 agosto 1998 senza numero).

Con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978 n. 243, l'Onfa è stato dichiarato "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese", ed inserito nella cat. II delle tabelle allegate alla legge 20 marzo 1975 n. 70, fra gli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, che, con propria determinazione (16 luglio 1987 n. 1931) ha precisato gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio del controllo previsto dalla legge n. 259 del 1958.

Gli obblighi derivanti dalla vigente disciplina ed in particolare quello che impone l'adozione di una pianta organica (art. 25 della legge 70/1975) comporta oneri così rilevanti per il personale, che l'Ente è stato indotto a disattendere la predetta prescrizione normativa ed a sollecitare la propria trasformazione in ente morale di diritto privato. Tale richiesta è ancora all'esame delle autorità competenti.

La Corte pur prendendo atto delle esigenze di contenimento della spesa addotte dall'Ente, rileva peraltro, che la mera trasformazione della natura giuridica dell'Ente non si palesa di per sé risolutiva del problema del reperimento delle risorse per far fronte al costo del personale comunque necessario il quale, allo stato attuale delle cose, non viene sostenuto perché vengono utilizzate unità dipendenti dall'Amministrazione vigilante.

Ancora nel 1997 l'Amministrazione del Tesoro ha ribadito le possibilità per l'Ente, di utilizzare 8 unità di personale del Ministero della Difesa.

Le normative sulla deroga al divieto di utilizzo di risorse pubbliche, umane e finanziarie, in favore degli Enti di previdenza ed assistenza del personale delle Forze Armate e di Polizia e del Corpo dei vigili del fuoco (art. 10 D.L. 437/96 convertito in legge n. 556/96) sono state, peraltro, abrogate dall'art. 55 della legge n. 449/97, a partire dal 1° gennaio 1998.

Di conseguenza, considerata anche l'esiguità dei compiti svolti, deve ribadirsi l'opportunità — già rappresentata nel precedente referto — di un riesame della natura pubblica dell'Opera.

L'analisi degli aggregati finanziari rende evidente che, in assenza di una nuova normativa che rimoduli struttura, obiettivi e risorse finanziarie, la futura capacità operativa dell'Ente sarà compromessa.

Tab. n. 1
(in milioni di lire)

	2000	2001
Contributi erogati	814,5	704,6
Numero degli assistiti	450	402
Borse di studio	78,5 (n. 45)	105,4 (n46)

Tab. n. 2

	2000	2001
Entrate contributive	432,9	684,0
Redditi patrimoniali	501,5	536,6
Totale	934,4	1.220,6

Come può rilevarsi (Tab. n.1) l'entità dei contributi erogati nel biennio è diminuito parallelamente al numero degli assistiti, (la diminuzione del numero degli assistiti è, in realtà, una diminuzione del numero degli orfani per fine assistenza), mentre le entrate (tab. 2) hanno fatto registrare un lieve aumento.

Di fronte all'erosione patrimoniale dovuta alla contrazione degli interessi sui beni mobiliari, l'Ente, nella riunione del 9.11.1999, ha stabilito di diminuire i contributi assistenziali di circa 100.000 lire per ogni assistito con inizio dall'anno 2000.